



spornello **UTICO** per le imprese

## LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA LEGGE REGIONALE N. 31/02 SULL'EDILIZIA

In queste note cercherò di enunciare i "rapporti" tra le competenze dello "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE" e le nuove procedure disegnate dalla L.R. 31/02. Lo SUAP nasce con legislazione nazionale (D.Leg. 112/98 e DPR 447/98) sovraordinata a quella regionale, per cui continua a svolgere le proprie funzioni.

Per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera, l'organizzazione dello Sportello associato è conosciuta, essendo tale servizio in funzione dal giugno 2000.

Raccordare, nei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, l'azione amministrativa, è l'ottica con la quale si deve affrontare il discorso.

Lo SUAP organizza, con una domanda unica, il procedimento amministrativo di tutte le Pubbliche Amministrazioni (Comune, AUSL, ARPA, Provincia, V.V.F., ecc.) che devono esprimere pareri o atti per la realizzazione-ristrutturazione di impianti produttivi di beni e servizi. Le modifiche procedurali edilizie, disegnate dalla L.R. 31/02, riguardano il procedimento edilizio, che è uno dei vari procedimenti di competenza, all'interno della domanda SUAP.

Per cui le domande allo SUAP, per le attività di competenza, restano obbligatorie, ma il "sottoprocedimento edilizio" cambia nome in permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Fissati questi concetti, va rilevato che solo all'art. 33 comma 5, la L.R. 31/02 richiama gli "insediamenti destinati ad attività produttive o di servizio".

Li richiama, dicendo che quando gli stessi sono a "significativo impatto sull'ambiente e sulla salute" (delib. G.Reg. 477/95), il titolo abilitativo (atto unico autorizzativo dello SUAP con ricompreso permesso di costruire o denuncia di inizio attività) è subordinato all'osservanza "delle prescrizioni derivanti dall'esame" dell'ente AUSL e ARPA:

Dovendo la pratica essere sottoposta all'esame di almeno un ente esterno oltre al Comune, ente che non può esprimere pareri se non all'interno del procedimento di Sportello Unico (comma 2 bis art. 4 DPR 447/98 e 440/00), ecco che la pratica va presentata attraverso la procedura e quindi la domanda allo Sportello Unico.

Quanto sopra, sia nel caso di permesso di costruire, sia nel caso di denuncia di inizio attività e ovviamente, per le attività con "significativi impatti sull'ambiente e sulla salute" di cui la Delib. G.Reg. 477/95.

E' da ricordare però che uno dei compiti dello SUAP è quello di ricevere, insieme all'unica domanda, tutti i documenti necessari per tutti i pareri e gli atti di cui l'attività abbisogna.

In sostanza, se è necessario che l'attività si doti di altri atti autorizzativi (es. scarico acque; emissioni in atmosfera; rifiuti; rumore) o di altri pareri (es. parere antincendio; parere ambientale), in quel caso la domanda allo SUAP dovrà essere corredata, oltre che dal fascicolo edilizio (Ufficio edilizia Privata) e dal fascicolo sanitario (AUSL), anche dal fascicolo sicurezza (V.V.F.) o ambientale (ARPA - Ambiente - Provincia - AIMAG) ecc.

Quando non ci sono Enti esterni al Comune coinvolti, la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire, potranno essere presentati direttamente all'ufficio tecnico del Comune o all'ufficio protocollo, secondo la prassi di quel comune.

Per le denunce di inizio attività che transitano allo SUAP attraverso la specifica domanda, dovranno essere preventivamente pagati i relativi diritti come previsto dal Comune.

IL 5° COMMA DELL'ART. 33 DELLA L.R. 31/02

TESTO

COMMENTO

Per gli insediamenti attività produttive e di servizio	quello che non è residenza
caratterizzati da significativi impatti con l'ambiente	aria – emissioni, fumi, rumore acqua – scarichi idrici suolo – rifiuti, scavi, vibrazioni V.I.A. e Screening Medicina del lavoro e Igiene Pubblica
e sulla salute	
individuati con atti della giunta regionale	per ora vale la delib. 477/95 Giunta Reg.
il titolo abilitativo è subordinato	sia per il permesso che la denuncia
oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	cioè si deve dichiarare la conformità alle norme scritte in materia di Medicina del lavoro e igienico-sanitaria
all'osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame	in sostanza si deve fare la richiesta di parere (esame) e rispettare le eventuali prescrizioni (materia non normata)
di cui all'art. 19 comma 1° lettera h bis della L.R. 19/82	competenze dei servizi di igiene pubblica delle AUSL, integrato da ARPA sui progetti di insediamento delle attività produttive e di servizio
nonché al rispetto delle prescrizioni dettate dalle eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale	si tratta della V.I.A. vera e propria ma anche dello screening
ovvero di autorizzazione integrata ambientale	cioè quella valida per rifiuti, acque e aria, tutt'assieme
in via transitoria... vale la delib. Giunta Reg. 477/95 per l'individuazione delle attività soggette	delib. G.Reg. 477/95 (allegata)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SALTINI GEOM. MARCO

**Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni)**

(Deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 28/2/1995)

**Schema di Regolamento edilizio tipo**

(art. 2, L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni)

**Circolare degli Assessori all'Edilizia e Casa ed alla Programmazione, Pianificazione ed Ambiente**

Attuazione dell'art. 2 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni: schema di Regolamento edilizio tipo

**Adozione della direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente. Art. 13, comma 6, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni**

(Deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 21/2/1995)

**Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie. (Art. 3, Legge 28/1/1977, n. 10)**

(Deliberazione del Consiglio regionale n. 2218 del 14/12/1994)

**Adozione della direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente. Art. 13, comma 6, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni**

(Deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 21/2/1995, controllata dalla CCARER il 9/3/1995, prot. n. 377/421)

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Vista:

- la L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante "Norme in materia di Regolamenti edilizi comunali";
- la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 recante "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia";

considerato:

- che l'art. 13, comma 6 della citata L.R. 33/90, così come modificato dall'art. 24 della L.R. 6/95, prevede un procedura differenziata per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità edilizia, a seconda che si tratti o meno di insediamenti destinati ad attività industriali ed altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, per le quali è previsto, oltre al rispetto di requisiti cogenti, anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza

za nei luoghi di vita e di lavoro e di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo svolto sotto il profilo sanitario ed igienico ambientale dai competenti Servizi di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali (art. 18, comma 2, L.R. 33/90);

- che dette attività sono da definire con apposita direttiva della Giunta regionale;
- che determinate attività presentano caratteristiche che le rendono assimilabili a quelle industriali propriamente dette;
- che altre attività produttive, di servizio o commerciali, esigono una disciplina differenziata rispetto agli insediamenti residenziali abitativi, in quanto caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente o con la salute degli utenti, o perché incluse tra le "industrie insalubri" di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS., o perché costituenti possibile fonte di rischio; ritenuto:
- che i controlli preventivi in fase di rilascio della concessione/autorizzazione edilizia e quelli di conformità edilizia, siano necessari per le tipologie per le quali una normativa speciale prevede specifici requisiti correlabili anche alle strutture edilizie (Leggi regionali 2/80 e 10/85, 1/85, 2/85, 34/88, 35/90);
- che in sede di presentazione della richiesta di concessione/autorizzazione edilizia possa essere allegato il parere sanitario dei Servizi competenti dell'Azienda Unità sanitaria locale preventivamente assunto dai diretti interessati;

Semplificata  
a) ha modificato  
e ed autorizza

atto che i Responsabili dei Servizi Qualità edilizia, pubblica e Sicurezza e Medicina preventiva del Lavoro competenti per materia, hanno espresso il loro parere di legittimità e regolarità tecnica ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 92;

su proposta degli Assessori alla Sanità e all'Edilizia e Casa; a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare per i motivi esplicitati in premessa, la direttiva prevista dall'art. 13, comma 6 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33 così come modificato dalla L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, significando come segue le attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente:

attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonché la macellazione;

attività zootecniche: allevamenti, stalle;

attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e

- bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori di analisi;
  - d) artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: officine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;
  - e) attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento DPR 24 maggio 1988, n. 215 in attuazione direttive CEE);
  - f) attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri;
- 2) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie. (Art. 3, Legge 28/1/1977, n. 10)

Deliberazione del Consiglio regionale n. 2218 del 14/12/1994, proposta della Giunta regionale n. 2416 del 7/6/1994 approvata con delibera di Giunta n. 264 del 7/2/1995 approvata dal Consiglio con delibera n. 2375 del 3/3/1995 - controllata dalla CCARER il 16/3/1995, prot. n. 425/461)

**CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. 16, in data 7 giugno 1994 con cui la Giunta regionale ha adottato l'iniziativa per la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie;

reso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla Commissione

- in Lire 250.000, è avvenuta con decreto del Ministero dei Lavori pubblici in data 20/6/1990;
- che la Giunta regionale, con delibera n. 711 del 10/3/1992, ha stabilito in Lire 689.000 al mq. di Sc il limite massimo del costo di costruzione (C.C.) per gli interventi di edilizia agevolata (costo di elevazione Ce = Lire 530.000 + Lire 159.000 per maggiorazione pari al 30% di Ce);
  - che per il ragguardevole aumento del costo di costruzione e per la particolare situazione in cui si trova il mercato edilizio, si ritiene opportuno, in sede di prima applicazione, determinare il costo di costruzione in Lire 460.000 al mq. di Sc, pari a 2/3 del valore di costo massimo ammissibile, nell'intesa che si procederà ad aggiornare il suddetto valore al nuovo massimale determinato dal CER con decreto 5/8/1994, non appena il CER stesso avrà predisposto i modelli per l'applicazione dei nuovi limiti di costo così come previsto dall'art. 10 del citato decreto 5/8/1994;
  - che si ritiene altresì doveroso